
# I PONTI MOBILI SVILUPPABILI

Requisiti di sicurezza e informazioni utili





#### **FONTI E RIFERIMENTI**

- D.Lgs 81/08 e sm
- DM 11/04/2011
- DPR 547/55
- Circolari ENPI, ISPESL e Ministero LPS
- Norme tecniche CEI/UNI/EN/ISO di settore applicabili
- Guida INAIL PLE nei Cantieri ed. Febbraio 2012
- Siti Internet di settore

AUSL di Parma Edizione Dicembre 2014
Distribuzione gratuita. Vietata la vendita
La riproduzione su qualsiasi mezzo

à consentita solo citando le fonti

## I PONTI MOBILI SVILUPPABILI

Questo opuscolo ha lo scopo di fornire utili informazioni sulle caratteristiche che devono essere possedute dalle attrezzature di lavoro quali i **Ponti Mobili Sviluppabili**. L'Unità Operativa Impiantistica Antinfortunistica dell'Ausl di Parma (UOIA) è a disposizione per eventuali approfondimenti o per rispondere a eventuali domande. Le indicazioni fornite tramite l'opuscolo sono riferire all'attuale normativa. Eventuali aggiornamenti o modifiche saranno pubblicate sul sito www.ausl.pr.it, nella sezione dedicata all'Unità operativa Impiantistica Antinfortunistica.

#### GLI OBBLIGHI DI LEGGE VALIDI PER TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

Per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che possano essere utilizzate non correttamente, il datore di lavoro ha l'obbligo e la responsabilità di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative affinché i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro vengano rispettati.

In generale, come previsto dal D.Lgs 81/08, tutte le attrezzature di lavoro

- essere installate ed utilizzate secondo le istruzioni d'uso e devono essere oggetto di idonea manutenzione
- essere sottoposte a un controllo iniziale ( dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto (attrezzature di lavoro trasferibili)
- essere sottoposte a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabricanti o, in assenza, dalle norme di buona tecnica e della buona prassi
- essere sottoposte a controlli straordinari in condizioni prestabilite.
- Gli interventi di controllo **devono** essere **effettuati da "persona competente"**, incaricata da Datore di lavoro. La mancata manutenzione, l'assenza o l'omissioni di tutto o solo di una parte delle possibili azioni di controllo sono violazioni specifiche (contravvenzioni a quanto previsto) del D.Lgs 81/08.

Inoltre le attrezzature di lavoro comprese nell'Allegato 7 del D.Lgs 81/08 devono:

• essere sottoposte a verifiche periodiche (volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza) con la frequenza indicata nel medesimo allegato.

Per la mancata esecuzione di verifica periodica è prevista una **sanzione amministrativa** pecuniaria come previsto dall'art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

NB: Le attrezzature di lavoro mobili e trasferibili e i ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato devono essere sottoposte a indagine supplementare al raggiungimento del 20° anno d'età.

Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011, stabilisce la necessità di **comunicare le variazioni di stato delle attrezzature di lavoro, all'INAIL (ex ISPESL)** territorialmente competente. A seguito delle modifiche legislative intervenute negli ultimi anni la prima delle verifiche periodiche deve essere esguita da INAIL entro 45 giorni dalla richiesta, mentre la verfica successiva alla prima può, su libera scelta del Datore di Lavoro, essere eseguita da AUSL o ARPA o dai soggetti pubblici o privati abilitati.

Altro fondamentale obbligo del datore di lavoro è di affidare l'uso dell'attrezzatura a personale competente, informato e formato e adeguatamente addestrato

In particolare la condotta dei **generatori di vapore deve essere affidata a personale in possesso dell'abilitazione** di grado corrispondente alla potenzialità del generatore da condurre. Tale abilitazione è rilasciata dall'Ispettorato del Lavoro provinciale previo superamento dell'esame di abilitazione.

Per quanto riguarda **gru a torre, gru su autocarro, autogru, carrelli semimoventi a braccio telescopici, ponti mobili sviluppabili/piattaforme di lavoro elevabili è richiesta una specifica abilitazione degli operatori prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012.** 



#### DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

# In sede di verifica il Datore di Lavoro deve esibire almeno la documentazione sottoelencata:

| MEZZI PRIVI DI<br>MARCATURA CE | - Libretto di omologazione rilasciato dall'ENPI o ISPESL  | Decreto Ministeriale<br>12/09/1959                |
|--------------------------------|---|---|
|                                | - Schede di manutenzione  | art. 71 comma 4<br>D. Lgs. 81/08                  |
| MEZZI<br>MARCATI CE            | - Denuncia di messa in servizio all'ISPESL competente per territorio  | Art. 11 comma 3<br>DPR 459/96                     |
|                                | - Libretto o verbale di prima verifica<br>rilasciato dall'INAIL (ex ISPESL)   |   |
|                                | - Dichiarazione di conformità del costruttore   | art. 2 DPR 459/96<br>art. 3 D. Lgs. 17/10         |
|                                | - Libretto di uso e manutenzione del costruttore  | Punto 1.7.4 allegato I<br>direttiva macchine      |
|                                | - Registro di controllo aggiornato  | art. 71 comma 4<br>D. Lgs. 81/08                  |
| PER TUTTI<br>I MEZZI           | - Verbali delle verifiche periodiche eseguite dall' ASL   | _   |
|                                | - Registro delle verifiche trimestrali<br>a funi e/o catene (se presenti)   | Punto 3.1.2 allegato VI<br>D. Lgs. 81/08          |
|                                | - Risultanza dei controlli eseguiti da persona competente   | art. 71 comma 8<br>D. Lgs. 81/08                  |
|                                | - Mezzi con più di 20 anni dalla data di fabbricazione<br>documento per individuare eventuali vizi, difetti o<br>anomalie prodottisi durante l'utilizzo nonchè stabilire la<br>vita residua in cui il mezzo potrà operare in condizioni<br>di sicurezza | Punto 3.2.3 allegato II<br>decreto 11 Aprile 2011 |

Si ricorda inoltre che ,per le operazioni di verifica, il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

#### Definizione di Ponte Mobile sviluppabile:

- qualsiasi ripiano di lavoro atto a ricevere persone e cose istallato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata (ENPI 5-9 del 13-01-1978)
- Apparecchiature destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita. (definizione Piattaforma di lavoro elevabile PLE secondo Uni EN 280)

# Uso dei ponti mobili sviluppabili/PLE

L'uso di tali attrezzature deve essere conforme alle indicazioni del costruttore presenti nel manuale d'uso o, in assenza, conforme a quanto richiesto dalle norme tecniche di settore applicabili.

Negli ultimi anni si assiste ad un utilizzo sempre più crescente dell'uso delle piattaforme di lavoro elevabili anche per operazioni non sempre espressamente consentite come ad esempio per accedere a luoghi di lavoro in quota, frequentemente sulle coperture dei fabbricati e principalmente per interventi di breve durata, al posto degli usuali apprestamenti di cantiere.

Lo sbarco in quota dal cestello di una piattaforma di lavoro elevabile pone alcuni interrogativi connessi non solo con la sicurezza degli operatori in tali operazioni ma addirittura di conformità alle norme.

Le leggi vigenti non dedicano spazio alla regolamentazione specifica dello sbarco dal cestello delle piattaforme nei luoghi in quota, ma regolamentano i requisiti di sicurezza generali che deve possedere un sistema di accesso in quota.

#### È stabilito che:

Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente.

Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

#### Tra i requisiti specificati sono da rimarcare:

- a) l'idoneità del sistema a garantire l'evacuazione in caso di pericolo grave ed imminente:
- b) l'inidoneità del sistema qualora comporti ulteriori rischi per il passaggio dalla piattaforma di lavoro in quota e viceversa.



Relativamente a tali aspetti la PLE presenta **alcuni punti critici.** Di questi ne prenderemo in esame soltanto alcuni come esempio.

La PLE potrebbe essere idonea all'evacuazione del personale in quota in caso di pericolo grave ed imminente soltanto a condizione che i lavoratori da allontanare, incluso il manovratore, siano nel numero massimo consentito dalla portata della macchina

(normalmente due persone) e che la macchina sia sempre presente nel luogo in quota unitamente al suo manovratore.

Il passaggio, invece, dei lavoratori dal cestello al luogo di lavoro in quota determina possibili rischi per la sicurezza dei lavoratori stessi e della stabilità della macchina nel suo insieme, difatti, nell'atto del passaggio dalla macchina al luogo in quota il cestello si scarica del peso del lavoratore con conseguente innalzamento brusco dello stesso che potrebbe sbilanciare il lavoratore nell'atto della discesa dal cestello.

La conseguenza potrebbe essere la caduta sulla copertura o addirittura la caduta

dall'alto. Per scongiurare tale pericolo si potrebbe imporre l'uso dell'imbracatura anticaduta con cordino di trattenuta e assorbitore di energia.

Ma, in quest'ultima ipotesi, la caduta trattenuta del lavoratore fuori del cestello determina un forza applicata alla piattaforma agente in direzione non verticale, ma con una componente orizzontale che potrebbe determinare l'instabilità della macchina nel suo complesso.



Sul punto la norma UNI EN 280:2001, al punto 7.1.1.2.0), dispone a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato con sede nell'Unione Europea di includere nel manuale di istruzioni la seguente dicitura:

DIVIETO DI SALIRE E SCENDERE DALLA PIATTAFORMA DI LAVORO QUANDO ELEVATA Mentre, la più recente norma UNI ISO 18893:2011, al punto 6.7.26, sulla discesa (o salita) su una PLE, stabilisce, diversamente dalla citata norma UNI EN 280:2009, che

Le persone devono scendere o salire su una PLE sollevata segeundo rigorosamente le linee guida e le istruzioni fornite dal fabbricante


La norma UNI ISO 18893, però, non è una norma EN "armonizzata", questo va messo chiaramente in evidenza perché se il fabbricante prevede nel Manuale d'Uso lo sbarco in quota, non avendo la "presunzione di conformità" alla Direttiva Macchine 2006/42/CE conferitagli dall'armonizzazione della norma, dovrà necessariamente dimostrare nella sua valutazione dei rischi che non ci sono aggravi di rischio o nuovi rischi residui non accettabili.

# Manovra d'emergenza e utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

La necessità di recupero da terra (emergenza) della piattaforma di lavoro elevabile si può presentare nei seguenti casi:

- malore dell'operatore (operatore svenuto);
- mancanza di energia.

Nel caso di malore dell'operatore il recupero potrà essere effettuato utilizzando il quadro comandi posto alla base della macchina. Mentre nel caso di mancanza di energia deve essere utilizzata la fonte di energia ausiliaria (se presente) o effettuare manovre di intervento manuale come l'azionamento manuale di valvole o della pompa di emergenza manuale.



Sono obbligatori durante l'utilizzo di una PLE/Ponte mobile sviluppabile per abbattere il rischio infortunistico l'utilizzo dei seguenti DPI:

- Idonea cintura di sicurezza (EN 363)
- Elmetto di protezione per l'industria dotato di sottogola (EN 397)
- Calzature per uso professionale (EN 346)
- Guanti di protezione (EN 388)

Altri dispositivi di protezione individuale possono essere necessari a seconda delle lavorazioni eseguite o dell'ambiente di lavoro.

È responsabilità del datore di lavoro valutare i rischi presenti durante le lavorazioni, individuare idonei dispositivi di protezione individuale e fornirli ai lavoratori; questo in estrema sintesi quanto prescritto dall'articolo 77 (Obblighi del datore di lavoro) del D.Lqs. 81/2008.

#### Rischio di caduta

Sulle piattaforme di lavoro mobili elevabili a braccio il rischio di caduta dal cestello riguarda in particolar modo il rischio di espulsione.

Questo rischio si può presentare in caso di urto da parte di altro veicolo o in caso di movimento repentino ed imprevisto del braccio dovuto a cedimento parziale degli stabilizzatori o guasto dell'impianto idraulico con intervento di valvola di blocco.

Il rischio di caduta si può presentare anche in presenza di guasto meccanico o idraulico del sistema di sostegno e/o regolazione dell'inclinazione del cestello.

Questo rischio non è presente nelle piattaforme di lavoro mobili elevabili a sviluppo verticale. Il rischio, in questo caso riguarda la caduta durante la traslazione in caso di urto con ostacolo.

Nel caso di utilizzo di piattaforme di lavoro mobili elevabili a colonna con stabilizzatori estesi normalmente non vi è il rischio di caduta.

Vi è da dire che nell'allegato VI del D.Lgs. 81/2008, al titolo 4 "Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone", al punto 4.1 è scritto testualmente: "Sui ponti sviluppabili e simili gli operai devono fare uso di idonea cintura".

Ciò è richiesto perché, al di la della stabilità del mezzo, la navicella potrebbe urtare accidentalmente ostacoli e provocare la fuoriuscita dell'operatore dal suo interno o lo stesso operatore potrebbe sporgersi al di fuori della stessa navicella sino alla perdita di equilibrio.

È, dunque, obbligatorio indossare su tutte le piattaforme di lavoro mobili elevabili, che la legislazione italiana definisce "ponti sviluppabili", idoneo sistema di protezione dalle cadute. In realtà il sistema deve essere tale da impedire del tutto la caduta dall'alto, cioè deve utilizzare cordini di posizionamento o di trattenuta.

Il punto di aggancio previsto dal costruttore all'interno della navicella non è da intendersi come punto di ancoraggio per dispositivi anticaduta ma come punto di vincolo in quanto è concepito a scopo di sola trattenuta della persona all'interno della piattaforma di lavoro.

Il punto di vincolo, secondo quanto prevede la proposta di aggiornamento della norma EN 280, è dimensionato dal costruttore per una forza di 3 kN e non di 10 kN come previsto per i punti di ancoraggio di dispositivi anticaduta.

Tuttavia, si fa presente che qualora il lavoratore nel cestello utilizzi un sistema di arresto della caduta

anziché di trattenuta e/o posizionamento è necessario che l'ancoraggio resista ad una forza di 10 kN.

#### Esempio di procedura d'utilizzo in sicurezza di una PLE

Di seguito si indica in via generale un esempio di procedura operativa per l'utilizzo in sicurezza di una PLE:

- delimitare e segnalare l'area di lavoro della macchina con barriere, nastro bianco/ rosso, coni stradali e idonea segnaletica;
- assicurarsi che il cancelletto di accesso in piattaforma sia chiuso;
- rimanere all'interno della piattaforma in posizione stabile;
- non salire sui parapetti o sul corrente intermedio, non scavalcare i parapetti;
- non utilizzare scale, ponti su ruote (tra battelli), sgabelli od altri dispositivi per aumentare l'altezza di lavoro;
- indossare una imbracatura e assicurarla tramite cordino al punto di vincolo previsto dal costruttore di lunghezza tale da impedire la caduta dalla navicella;
- non legare la piattaforma o la struttura di sollevamento a strutture adiacenti;
- non superare il numero di persone e la portata massima ammessa in piattaforma (persone attrezzi e materiali). Il carico deve essere equamente distribuito in piattaforma;
- non superare la forza manuale massima ammessa dal fabbricante;
- non trasportare carichi di dimensioni maggiori della piattaforma;
- non spostare la macchina con piattaforma sollevata ( a meno che questo non sia previsto dal fabbricante);
- non utilizzare su pendenze o rampe eccedenti quelli per cui la PLE è progettata dal fabbricante;
- mantenere adequata distanza dagli ostacoli soprastanti;

• rispettare la distanza minima di sicurezza dalle linee aeree in tensione;

| Un (kV)       | D (m) |
|---------------|-------|
| ≤ 1           | 3     |
| 1 < Un ≤ 30   | 3,5   |
| 30 < Un ≤ 132 | 5     |
| > 132         | 7     |

- segnalare al datore di lavoro o al preposto qualsiasi problema relativo alla sicurezza o malfunzionamento della macchina;
- impedire che funi, cavi elettrici e tubi ecc. possano impigliarsi nella PLE;
- non manomettere o disattivare i dispositivi di sicurezza;
- non utilizzare la PLE come una gru, se non specificamente approvato dal fabbricante.

Durante la verifica periodica o in un sopralluogo ispettivo, oltre agli aspetti di completezza documentale, di corretta gestione della manutenzione e dei controlli e di conformità di utilizzo, dovrà riscontrarsi il permanere sull'attrezzatura dei requisiti di omologazione (libretto ENPI- ISPESL) o di certificazione (certificato CE e Manuale d'uso e manutenzione) per la valutazione dei quali si rimanda alla successiva sezione d'approfondimento.

### Approfondimento

#### Ponti mobili Requisiti normativi specifici

L'art 25 del DPR 547/55 prevedeva già la verifica periodica annuale per i ponti mobili sviluppabili come peraltro oggi previsto dall'art 71 c 11 del D.Lgs 81/08 e smi con la tempistica prevista nell'allegato VII..

Secondo quanto precisato con circolare **ENPI 5-9 del 13-01-1978**, pur non esistendo a livello normativo una definizione di ponte mobile sviluppabile su carro, l'esperienza tecnica portava a ricomprendere in tale categoria di apparecchi qualsiasi ripiano di lavoro atto a ricevere persone e cose istallato su proprio carro di base, avente la possibilità di essere variato di quota rispetto a quella di riposo per l'intervento di apparecchiatura di manovra comunque azionata.

Con successiva **circolare ISPESL 43/88 del 01/07/1988** fu stabilito che talune attrezzature per il sollevamento per persone e materiali di tipo speciale (Loader, ca-

tering, montaferetri ed altri) andavano omologate secondo le procedure dei ponti mobili sviluppabili e quindi seguendo le indicazioni della **circolare ISPESL 3/88 del 13 gennaio 1988**.

Con circolare ISPESL n 29/96 del 27 febbraio 1996 fu chiarito che "Le piattaforme per il carico/scarico di autocarri installate su proprio carro di base rientrano nella categoria dei ponti mobili sviluppabili su carro".

Gli apparecchi in questione sono essenzialmente costituiti da un carro di base montato su ruote, con o senza stabilizzatori, cui sono fissati due montanti, e da una piattaforma elevabile **dalla quota del terreno a quella del pianale dell'autocarro**, portante i dispositivi di comando e sulla quale prendono posto l'operatore ed il carico. Anche per tali attrezzature in analogia a quanto previsto dalla già citata circolare ISPESL 43/88 sulla omologazioni di apparecchi speciali per il sollevamento di persone e cose si confermano le modalità di omologazione della circolare ISPESL 3/88.

Con l'emanazione nel **Luglio del 2001 della norma UNI EN 280 e smi** è stato introdotto e normato il concetto di piattaforma di lavoro mobile elevabile testualmente: "La presente norma europea specifica i requisiti tecnici e le misure di sicurezza per tutti i tipi e per tutte le dimensioni di piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita."


#### Classificazione


Le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in due gruppi principali:

- Gruppo A: le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico è sempre all'interno delle linee di ribaltamento.
- Gruppo B: le piattaforme di lavoro mobili elevabili nelle quali la proiezione verticale del baricentro del carico può essere all'esterno delle linee di ribaltamento.


Relativamente allo spostamento, le piattaforme di lavoro mobili elevabili sono suddivise in tre tipi:

- tipo 1 Lo spostamento è consentito solo quando la piattaforma di lavoro mobile elevabile è in posizione di trasporto;
- tipo 2 Lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sul telaio;
- tipo 3 Lo spostamento con la piattaforma di lavoro sollevata è controllato da un punto di comando sulla piattaforma di lavoro.
- Nota I tipi 2 e 3 possono essere combinati.









#### È bene altresì ricordare che:

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 23, vieta ai fabbricanti e ai fornitori di fabbricare, vendere, noleggiare e concedere in uso attrezzature di lavoro non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il successivo art. 70 del medesimo decreto dispone che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Sono, altresì, riconosciute conformi le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative o regolamentari e quelle messe a disposizione antecedentemente all'emanazione delle norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, se costruite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e smi ovvero alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 395 del DPR 547/1955, ovvero dell'art. 28 del D.Lgs. 626/94.

La piattaforma di lavoro mobile elevabile, in quanto macchina, rientra nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (chiamata anche nuova direttiva macchine), direttiva europea che ha sostituito la direttiva 98/37/CE che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi sul mercato e che a sua volta modificava la direttiva 89/392/CEE.

La direttiva 2006/42/CE è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 2009 ed è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010.

Il D.Lgs. 17/2010 "Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori" ha anche abrogato il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all'articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che continuano ad essere vendute usate, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.

La direttiva macchine prevede inoltre degli obblighi ben precisi per il fabbricante prima dell'immissione sul mercato e della messa in servizio, in particolare:

- il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'allegato I della stessa direttiva (anche attraverso l'utilizzo di norme tecniche armonizzate);
- la costituzione del fascicolo tecnico (allegato VII) che comprende al suo interno la valutazione del rischio e le misure previste per eliminare, ridurre i rischi, proteggere gli operatori;

- la predisposizione del manuale delle istruzioni per l'uso e la manutenzione della macchina:
- l'espletamento delle procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 12:
- la redazione della dichiarazione CE di conformità (come da allegato II);
- la marcatura CE ai sensi dell'articolo 16

Oltre al rispetto della direttiva 2006/42/CE il fabbricante della piattaforma di lavoro mobile elevabile deve rispettare le altre direttive applicabili allo specifico modello di macchina come, ad esempio:

direttiva 2000/14/CE

modificata dalla 2005/88/CE che disciplina le emissioni acustiche di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto e che definisce le modalità che il fabbricante deve seguire per poter apporre la marcatura di conformità CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantita;


direttiva 2006/95/CE

(detta anche nuova "direttiva bassa tensione") si applica a tutto il «materiale elettrico destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua»

direttiva 2004/108/CE

(compatibilità elettromagnetica) che abroga la direttiva 89/336/CEE e che riguarda tutti i dispositivi elettrici ed elettronici che possono creare emissioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può essere alterato da disturbi elettromagnetici presenti nell'ambiente.

La piattaforma di lavoro mobile elevabile con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri è inserita nell'allegato IV della direttiva macchine e prevede diverse opzioni per la procedura di valutazione della conformità a seconda che la macchina sia fabbricata nel rispetto delle norme armonizzate o che sia fabbricata senza rispettarle (o rispettandole solo parzialmente).



Altre norme riguardanti la costruzione delle PLE presenti nel corpo normativo nazionale sono:

zionale sono: UNI ISO 16653-1:2011 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progetto, calcoli, re-

quisiti di sicurezza e metodi di prova per esecuzioni speciali

- Parte 1: Piattaforme mobili di lavoro elevabili (PLE) con sistemi di parapetto retraibile;

UNI ISO 16653-2:2011 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Progetto, calcoli, re-

quisiti di sicurezza e metodi di prova per esecuzioni speciali

- Parte 2: Piattaforme mobili di lavoro elevabili (PLE) con componenti non conduttivi (isolanti):

UNI EN 1777:2010 Piattaforme idrauliche per servizi antincendio e di soccorso

- Requisiti di sicurezza e prove;

UNI ISO 20381:2011 Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Simboli per i comandi dell'operatore e per altri segnali.

È stata recentemente introdotta nel corpo normativo nazionale la norma **UNI ISO 18893:2011** - Piattaforme di lavoro mobili elevabili - Principi di sicurezza, ispezione, manutenzione e funzionamento.

Gli obiettivi che si pone la norma sono:

- a) prevenzione di lesioni personali, danni a proprietà e incidenti;
- b) definizione di criteri per l'ispezione, la manutenzione e l'azionamento.

Di recente Il ministero del lavoro e delle politiche sociali con **circolare n 23 del 13/08/2012** precisa che:

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell' Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n° 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).



Con riferimento ai carrelli commissionatori, gli stessi sono

definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all' Allegato VII del D.Lqs. n° 81/2008 e s.m.i.

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili ("piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possono svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.", secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quan-



to non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lqs. n° 81/2008 e s.m.i.

#### Successivamente, con circolare n°9 del 05/03/2013 precisa:


Con riferimento ai loader areoportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, riparazione, manutenzione ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Per tanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all' Allegato VII del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.





Pertanto benché la circolare ISPESL 43/88 ritenesse tali attrezzature speciali per il sollevamento di persone e cose assimilabili ai ponti mobili sviluppabili, adesso risultano esplicitamente escluse poiché la funzione svolta non è quella di compiere lavorazioni dalla piattaforma ma piuttosto quella di eseguire operazioni di carico e scarico.







Al momento nessuna precisazione invece è stata fornita sulle piattaforme elevabili per carico e scarico autocarri che come precisato dalla circolare ISPESL 29/96 risultano apparecchi di sollevamento speciali assimilabili ai ponti mobili sviluppabili, benchè si osservi che appare evidente anche in tale circostanza come la funzione sia quella di consentire il carico e scarico delle merci e non le lavorazioni dalla piattaforma che anzi spesso risultano esplicitamente escluse.

In assenza di tale esplicita precisazione ministeriale tali attrezzature rimangono ancorati al sistema di verifica periodica di cui all'art 71 c 11 del D.Lgs 81/08 e smi con le modalità di cui all'allegato II del DM 11/04/2011 e tendente alla valutazione del permanere dell'integrità e dei dei requisiti

essenziali di sicurezza dell'attrezzatura come ponte mobile sviluppabile per attrezzature pre-CE (circ 3/88) o come PLE per le attrezzature CE (DPR 459/96 e D.Lgs 17/10).





www.ausl.pr.it

Unità operativa Impiantistica Antinfortunistica Via Vasari 13/A - Parma Primo Piano con ascensore

> Telefono centralino: 0521-396411 Telefono segreteria: 0521-396495

> > Fax: 0521-29004

E-mail: uoialdausl.pr.i Pec: uoialdpec.ausl.pr.it

Finito di stampare dicembre 2014



